

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3241

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 luglio 2015 (v. stampato Senato n. 1927)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(**GENTILONI SILVERI**)

E DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(**PINOTTI**)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(**ORLANDO**)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOAN**)

—

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 luglio 2015*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del *Memorandum* d'intesa stesso.

ART. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, lettera *a*), del *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, valutati in euro 986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monito-

raggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Dalle disposizioni del *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 4, lettera *a*), del *Memorandum* d'intesa stesso, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 6 del *Memorandum* d'intesa di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

TRA

IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA

SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA



Il Governo della Repubblica Italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina, d'ora innanzi denominati "le Parti":

- **confermando** la loro aspirazione al supporto ed allo sviluppo della cooperazione sulla base dei principi di giustizia e di stato di diritto;
- **mirando** al rafforzamento della reciproca comprensione tra le Parti e tra le rispettive Forze Armate, nonché della sicurezza e della stabilità in Europa;
- **richiamandosi** alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite;
- **riconoscendo** i valori democratici ed i diritti umani;
- **sviluppando** la cooperazione nel quadro del Consiglio per il Partenariato Euro-Atlantico e del Programma del Partenariato per la Pace;
- **convinti** che la cooperazione nel settore militare contribuirà a rafforzare ulteriormente le relazioni reciproche tra l'Italia e la Bosnia ed Erzegovina,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

PRINCIPI DELLA COOPERAZIONE

1. Scopo del presente *Memorandum of Understanding (MoU)* è quello di definire i principi e le procedure generali per la conduzione della cooperazione nel settore militare, a vantaggio delle Parti.
2. La cooperazione tra le Parti sarà condotta sulla base dei principi di reciprocità, uguaglianza e reciproco interesse e verrà effettuata in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici ed agli impegni internazionali assunti nonché, per la Parte Italiana, alla normativa Europea, al fine di incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa.
3. La cooperazione rientrante nel quadro del presente Accordo sarà condotta con l'intento di rafforzare la pace e la stabilità mondiale e non sarà diretta contro altri Paesi.

Articolo 2

ATTUAZIONE DELLA COOPERAZIONE

1. In base al presente *MoU*, le Parti potranno predisporre piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo militare, volti a definire le linee di sviluppo di detta cooperazione.
2. I piani dovranno includere i nominativi, i luoghi e le date relative alle attività di cooperazione, il numero dei partecipanti e le modalità di attuazione delle attività.
3. Il piano annuale di cooperazione sarà firmato da Rappresentanti autorizzati dalle Parti, previo reciproco accordo.
4. Attività, modalità, tempi e luoghi saranno specificati nel Piano di cui sopra.



Articolo 3
CAMPI DELLA COOPERAZIONE

1. Le Parti convengono di attuare forme di cooperazione nei seguenti settori:
 - a. politica di sicurezza e difesa;
 - b. operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
 - c. sicurezza e controllo degli armamenti nel rispetto dei trattati internazionali in materia di difesa;
 - d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento dei reparti militari, gestione del personale;
 - e. formazione ed addestramento;
 - f. questioni relative alla polizia militare;
 - g. questioni relative all'ambiente ed all'inquinamento causato da installazioni militari;
 - h. industria della Difesa;
 - i. politica degli approvvigionamenti subordinata ai rispettivi Ministeri della Difesa;
 - j. logistica per la Difesa;
 - k. medicina, sport, storia militare e diritto.
2. La cooperazione militare potrà includere altri settori oltre a quelli elencati. Le Parti potranno esaminare nuove aree di cooperazione di reciproco interesse.

Articolo 4
FORME DI COOPERAZIONE

La cooperazione fra le Parti potrà svilupparsi secondo le seguenti modalità:

- a. incontri tra Ministri della Difesa, comandanti in capo, loro vice ed altri funzionari autorizzati dalle Parti;
- b. scambi di esperienze tra esperti delle due Parti;
- c. partecipazione ad attività addestrative, corsi ed esercitazioni;
- d. partecipazione di osservatori ad esercitazioni militari;
- e. partecipazione ad operazioni umanitarie e di mantenimento della pace;
- f. contatti fra Istituti militari omologhi;
- g. discussioni, consultazioni, incontri e partecipazioni a simposi, conferenze e corsi;
- h. visite di navi, aerei e di altre strutture militari;
- i. scambio di informazioni e di pubblicazioni didattiche;
- j. scambio nel campo delle attività culturali e sportive.

Articolo 5
ASPETTI FINANZIARI

1. Le spese connesse all'attuazione dei piani di cooperazione bilaterale saranno ripartite tra le Parti sulla base del principio di reciprocità. Se una Delegazione (gruppo di lavoro) è composta da un organico superiore a 10 persone, si prevedrà uno specifico Accordo al riguardo.
2. La Parte inviante si farà carico delle spese di viaggio da e verso il Paese ospitante relative alla propria Delegazione, nonché delle pertinenti diarie giornaliere di missione.
3. La Parte ospitante si farà carico delle spese di viaggio all'interno del proprio territorio e degli oneri relativi all'alloggio ed ai pasti.
4. In caso di attività condotte da una delle Parti che richiedano il supporto logistico dell'altra Parte, gli aspetti di carattere finanziario saranno definiti, di volta in volta, mediante specifici accordi.



5. Tutte le attività condotte ai sensi del presente *MoU* saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti.
6. La Parte ospitante provvederà a fornire assistenza medica di base in occasione di eventi connessi al presente *MoU*.

Articolo 6 RISARCIMENTO DEI DANNI

1. I danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla missione/esercitazione nell'ambito del presente *MoU* e conformemente al NATO/*Partnership for Peace (PfP) Status of Forces Agreement (SOFa)*, saranno risarciti dalla Parte inviante e di comune accordo.
2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle attività condotte ai sensi del presente *MoU*, le Parti rimborseranno tale perdita o danno di comune accordo.
3. In relazione alla partecipazione ai corsi organizzati dalla Parte ospitante, i partecipanti della Parte inviante, nel dichiarare il proprio consenso alle condizioni contenute nel presente *MoU* si impegneranno a:
 - a. non reclamare alcun tipo di risarcimento dall'Amministrazione della Parte ospitante in caso di morte, infermità, invalidità permanente e/o inidoneità al volo del proprio personale militare derivanti da un incidente aereo e/o da lanci con il paracadute, ovvero da altri incidenti connessi con la partecipazione alle attività addestrative del corso;
 - b. risarcire la parte danneggiata per i danni causati a persone, proprietà o animali, da parte del proprio personale, durante la sua partecipazione alle attività addestrative direttamente o indirettamente connesse con i corsi o con la loro presenza sul territorio ospitante;
 - c. risarcire l'Amministrazione della Parte ospitante per i danni causati dai frequentatori alla proprietà e al personale subordinato al Ministero della Difesa della Parte ospitante nel corso delle attività direttamente o indirettamente connesse con la loro frequenza al corso, qualora la colpevolezza e/o inganno del frequentatore è comprovato sulla base di prove emerse da indagini condotte dalle Autorità della Parte ospitante.
4. In particolare, nel caso degli allievi piloti, la Parte inviante si impegna a:
 - a. sollevare l'Amministrazione della Difesa della Parte ospitante da qualsiasi responsabilità per i danni a superfici, a persone o a proprietà o per il nocimento arrecato ad una terza Parte, causati durante i voli in solitario ed a risarcire le Parti danneggiate per i danni che hanno subito;
 - b. risarcire il Ministero della Difesa della Parte ospitante per i danni alle proprietà o al proprio personale causati dagli allievi piloti durante i voli in solitario qualora, sulla base delle indagini condotte dalle competenti Autorità della Parte ospitante, si riscontri la loro colpevolezza. Nei suddetti casi e qualora un aereo o un veicolo sia stato totalmente distrutto, la somma da rimborsare dovrà essere calcolata sulla base del valore di mercato corrente.

Articolo 7 GIURISDIZIONE

1. Le Autorità della Parte ospitante avranno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale civile e militare ospitato in relazione ai reati commessi sul proprio territorio e punibili in base alla sua legislazione.



2. Tuttavia, le Autorità della Parte inviante avranno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle loro Forze Armate e sul personale civile laddove questi ultimi siano soggetti alla legislazione vigente del Paese inviante, per quanto riguarda:
 - a. i reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato Inviante;
 - b. i reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza nell'esecuzione ed in relazione al servizio.
3. Qualora il personale ospitato sopra indicato verrà coinvolto, direttamente o indirettamente, in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato inviante, le Parti addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei rispettivi principi fondamentali, ad un'Intesa che salvaguardi il personale interessato.

Articolo 8

IMPEGNI NEL CAMPO DEI MATERIALI DELLA DIFESA

Le Parti si offriranno reciproca assistenza e collaborazione nei processi di acquisizione dell'Industria della Difesa.

Articolo 9

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE

1. Per "informazione classificata" si intende ogni informazione, atto, attività, documento, materiale o cosa cui sia stata apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
2. Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate nell'ambito del presente *MoU* saranno utilizzate, trasmesse, conservate e/o trattate in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali delle Parti.
3. Le informazioni classificate saranno trasferite esclusivamente attraverso canali diretti fra Governi approvati dalla Autorità Nazionale per la Sicurezza/Autorità designata dalle Parti.
4. La corrispondenza delle classifiche di segretezza è la seguente:

Per la Repubblica Italiana	Corrispondenza (in lingua inglese)	Per la Bosnia ed Erzegovina
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	VRLO TAJNO
SEGRETO	SECRET	TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVJERJINO
RISERVATO	RESTRICTED	INTERNO

5. L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente Accordo, è consentito al personale delle Parti che ha necessità di conoscerle e in possesso di una adeguata abilitazione di sicurezza, in conformità alle leggi ed ai regolamenti nazionali.
6. La Parti garantiranno che tutte le informazioni classificate scambiate saranno utilizzate soltanto per gli scopi previsti, nel quadro degli obiettivi e delle finalità del presente *MoU*.
7. Il trasferimento a terze Parti/Organizzazioni internazionali di informazioni classificate, acquisite nel contesto della cooperazione nel campo dei materiali per la Difesa prevista dal presente *MoU*, è soggetto alla preventiva approvazione scritta dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza della Parte che le ha prodotte.
8. Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le informazioni classificate, non contenuti nel presente *MoU*, saranno regolati da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che verrà stipulato dalle



rispettive Autorità Nazionali per la Sicurezza o da Autorità per la Sicurezza designate dalle Parti.

Articolo 10

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie relative all'interpretazione o all'attuazione delle disposizioni del presente *MoU* saranno risolte mediante negoziazioni o consultazioni tra le Parti, attraverso i canali diplomatici.

Articolo 11

EMENDAMENTI, VALIDITA' E TERMINE

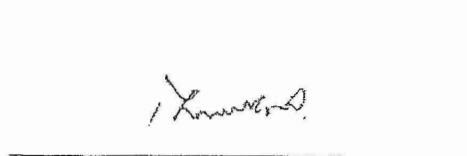
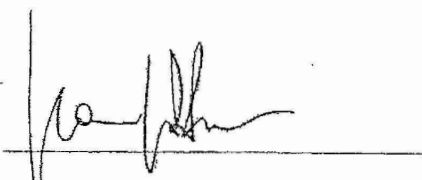
1. Il presente *MoU* entrerà in vigore a seguito della ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte mediante le quali le Parti si informeranno reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, dell'espletamento delle procedure interne per l'entrata in vigore del presente *Memorandum*.
2. Il presente *MoU* rimarrà in vigore fino a quando una delle due Parti deciderà, in qualunque momento, di denunciarlo.
3. Il presente *MoU* potrà essere emendato o revisionato con il reciproco consenso delle Parti, attraverso protocolli aggiuntivi firmati da Rappresentanti autorizzati dalle Parti. I suddetti Protocolli si considereranno parte integrante del presente *Memorandum*.
4. Il presente *MoU* potrà essere denunciato da entrambe le Parti, in qualsiasi momento, per iscritto con un preavviso di 6 mesi.
5. In caso di denuncia, le Parti completeranno le attività in corso, previste dal presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente *Memorandum of Understanding*.

Fatto a Rome, il 30 gennaio 2013 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Bosniaca, Croata, Serba ed Inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione o attuazione delle disposizioni del presente *Memorandum*, farà fede la versione in lingua inglese.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLA BOSNIA ED ERZEGOVINA



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT

OF THE ITALIAN REPUBLIC

AND

THE COUNCIL OF MINISTERS

OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

ON DEFENCE COOPERATION



The Government of the Italian Republic and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina here in after referred to as "the Parties":

- confirming their aspiration for support to and development of co-operation based on the principles of justice and rule of law;
- striving for strengthening mutual understanding between the Parties and their Armed Forces, as well as security and stability in Europe;
- basing upon the provisions of the United Nations Charter;
- recognizing the democratic values and human rights;
- developing co-operation within the Euro-Atlantic Partnership Council and the Partnership for Peace Programme;
- being convinced that the cooperation in the military sphere will contribute to strengthening further mutual relations between Italy and Bosnia and Herzegovina,

have agreed as follows:

Article 1 CO-OPERATION PRINCIPLES

1. The purpose of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish general principles and procedures of carrying out cooperation in the military sphere to the benefit of the Countries of both Parties.
2. The cooperation between the Parties, ruled by the principles of equality, reciprocity and mutual interest, will be carried out in conformity with their respective domestic legislation and international commitments as well as, for the Italian Party, with European legislation, to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of Defence.
3. The cooperation within the framework of this MoU shall be carried out for the purpose of strengthening peace and stability in the world and shall not be directed against other countries.

Article 2 CO-OPERATION IMPLEMENTATION

1. On the basis of this MoU the Parties may elaborate long-term and annual plans of bilateral cooperation in the military sphere, which will determine prospective lines of that sort of co-operation.
2. The plans should include names, venues and dates of cooperation activities, the number of participants as well as the implementation form of the activities.
3. The annual plan of cooperation shall be signed by authorized officials of the Parties after mutual agreement.
4. Activities, modalities, times and places will be specified in the above mentioned programme.

Article 3 CO-OPERATION FIELDS

1. The Parties agree to implement forms of cooperation in the following fields:
 - a. security and defence policy;
 - b. peace support and humanitarian operations;
 - c. compliance with the international treaties on defence, security and arms control;
 - d. armed forces organization, structure and equipment of military units, personnel management;
 - e. education and training;
 - f. military police issues;
 - g. environmental issues and pollution caused by military facilities;
 - h. defence industry;
 - i. procurement policy that are subordinated to the respective Ministries of Defence;
 - j. defence logistics;
 - k. medicine, sports, military history and law.



2. Military cooperation may not be limited to the above mentioned areas. The Parties may explore new areas of cooperation in the mutual interest.

Article 4

CO-OPERATION FORMS

The cooperation between the Parties may develop as follows:

- a. meetings of the Ministers of Defence, Commanders in Chief, their Deputies and other officials authorised by the Parties;
- b. exchange of experiences between the experts of the two Parties;
- c. participation in training activities, courses and exercises;
- d. participation of observers in military exercises;
- e. participation in peace support and humanitarian operation;
- f. contacts between similar military institutions;
- g. discussions, consultations, meetings and participation in symposiums, conferences, and courses;
- h. visits of military ships, aircraft and other structures;
- i. exchange of information and educational publications;
- j. exchange of cultural and sporting activities.

Article 5

FINANCIAL MATTERS

1. The financial expenditures associated with the implementation of bilateral co-operation plans will be shared between the Parties in accordance with the principle of reciprocity. If a delegation (working group) consists of more than 10 persons, a separate agreement shall be applied.
2. The Sending Party will cover travel expenses for its delegation to and from the country of the Hosting Party as well as daily allowance.
3. The Hosting Party will cover travel expenses within the territory of the host country as well as accommodation and meals.
4. In case of activities carried out by one of the Parties require logistic support of the other Party, financial matters shall be settled by separate arrangements between Parties on the case by-case basis.
5. All activities carried out under this MoU shall be subject to the availability of funds of the Parties.
6. The Hosting Party will provide Basic Medical assistance during events regarding this MoU.

Article 6

COMPENSATION FOR DAMAGES

1. Compensation for any damage caused to the Host Party, by a member of the Sending Party during or in connection to their cooperation under this MoU, with appreciation of NATO/Partnership for Peace (PfP) Status of Forces Agreement (SOFA), will be indemnified by the Sending Party, by mutual agreement.
2. If the Parties are jointly responsible for any loss or damage caused during or in connection to the activities under this MoU, the Parties shall, by mutual agreement, reimburse that loss or damage.
3. Concerning the attendance of courses at Host Party facilities, the Sending Party of foreign attendees, while agreeing to the terms stated in the present MoU, hereby undertakes:
 - a. not to claim any compensation whatsoever from the Host Party Administration for its military personnel's death, illness, permanent disability and/or unfitness to fly as a result of air accidents and/or parachute jumps, or other accidents related to participation in the course training activities;
 - b. to compensate the injured party for damages caused to persons, property, or animals by its own personnel while involved in training activities which are directly or indirectly linked with their courses or their presence in hosting territory;
 - c. to compensate the Host Party Administration for damages caused by attendees to property and subordinate personnel of the Host Ministry of Defence during activities related directly or indirectly to their course attendance whenever the attendee's guilt and/or fraud is ascertained on the basis of evidence emerging from investigation by Host Party Authorities.
4. In particular, in the case of student pilots, the Sending Party undertakes:



- a. to relieve the Host Party Administration of any responsibility for surface hit damages or harm to any third party, persons or property caused during "solo flights" and to compensate injured parties for the damages they may have suffered;
- b. to compensate the Host Party Ministry of Defence for any damages to its property or personnel caused by student pilots during "solo flights" if they are found guilty after investigation by the relevant Host Party Authorities. In such cases and when an aircraft has been totally destroyed, the amount to be reimbursed shall be calculated according to current market value.

Article 7

LEGAL JURISDICTION

1. The Authorities of the Host Party have the right to exercise their jurisdiction over military and civilian hosted personnel for the offences carried out on their national territory and punishable under Host Party national regulations.
2. The Authorities of the Sending Party, however, have the right to exercise on priority their jurisdiction over the members of their own Armed Forces and civilian personnel - whenever it is subject to the law in force in the Sending Party - in the following cases:
 - a. when the offences threaten the security or goods of the Sending Country;
 - b. when the offences result from acts or omissions - whether due to wilful or negligent behaviour - carried out during or in connection with duty service.
3. Should the above mentioned hosted personnel be involved directly or indirectly in events for which the Hosting Party envisages sanctions clashing with the principles of the Sending Party, the Parties, through direct consultations and in compliance with their respective fundamental principles, shall reach an agreement to safeguard the concerned personnel.

Article 8

COMMITMENTS IN THE FIELD OF DEFENCE MATERIAL

The Parties will offer mutual assistance and collaboration in process of procurement from domestic defence industry.

Article 9

SECURITY OF CLASSIFIED INFORMATION

1. "Classified information" is any information, act, activity, document, material or thing to which one of the Parties has assigned a security classification.
2. All classified information exchanged or generated in connection with this MoU, will be used, transmitted, stored and/or handled in accordance with the Parties' applicable internal laws and regulations.
3. Classified information will be transferred only through the government-to-government channels approved by National Security Authority/Authority designated by the Parties.
4. The corresponding security classifications are:

For the Italian Republic	Corresponding (in English)	For the Bosnia and Herzegovina
SEGRETISSIMO	TOP SECRET	VRLO TAJNO
SEGRETO	SECRET	TAJNO
RISERVATISSIMO	CONFIDENTIAL	POVJERLJIVO
RISERVATO	RESTRICTED	INTERNO

5. Access to classified information exchanged on the basis of this MoU is permitted to the personnel of the Parties who have a need-to-know and an adequate level of security clearance in compliance with national laws and regulations.
6. The Parties shall ensure that all classified information exchanged, will be used only for the intended purposes within the objectives and the scope of this MoU.
7. Transfer to Third Parties/International Organizations of classified information, obtained as a result of cooperation in the field of defence materials covered by this MoU, will be subject to the prior written consent of the Security Authority of the generating Party.



8. Without prejudice to the immediate effect of the clauses contained in this article, further aspects of security relating to classified information not contained in this MoU shall be governed by a specific general agreement on security concluded by the respective National Security Authorities or by the Designated Security Authorities of the Parties.

Article 10
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any disputes concerning the interpretation or implementation of the provisions of this MoU shall be settled through negotiations and consultations between the Parties through diplomatic channels.

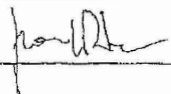
Article 11
VALIDITY AMENDMENTS AND TERMINATION

1. This MoU shall enter into force after the receipt of the last of the two written notifications by which the Parties shall inform each other of the fulfillment of its respective domestic requirements for the entry into force of this Memorandum.
2. This MoU will remain in force until one of the Parties decides, at any time, to terminate it.
3. This MoU may be changed in writing by mutual consent of the Parties, through separate protocols to be signed by officers authorized by the Parties. That sort of protocols shall be an inherent part of this Memorandum.
4. This MoU may be terminated by the Parties at any time by sending to the other Party an appropriate written notice not later than 6 (six) months prior to its termination.
5. In case of denunciation, the Parties shall make every efforts to complete unfinished activities.

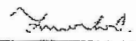
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized there to by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

Done in Rome 23rd January on 2013, two copies are required in Italian, Bosnian, Croatian, Serbian and English languages with both texts equally authentic. In case of discrepancies in the interpretation or implementation of the provisions of the Memorandum, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE COUNCIL OF MINISTERS
OF BOSNIA AND HERZEGOVINA



€ 1,00

Stampato su carta riciclata ecologica



17PDL0032781